

ACCADEMIA FIDASC DEL TIRO SPORTIVO

Statuto

Art. 1 – Finalità e attività dell' Accademia.

1. La “Accademia FIDASC del Tiro Sportivo” in ambiente naturale è sede primaria di alta formazione e di ricerca nel settore di tiro sportivo. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso delle conoscenze sulle tecniche di tiro sportivo, sulla formazione e sull'educazione all'uso ed al maneggio delle armi, nonché la valorizzazione del patrimonio storico di conoscenze ed esperienze, attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio di conoscenze e per la diffusione di studi, progetti ed opere da parte di coloro che vi operano, l'Accademia può, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni dedicate, aderire ad iniziative condivise con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.
3. Operano all'interno dell'Accademia fornendo il loro supporto professionale docenti ed esperti del settore, tecnici federali, medici, medici veterinari, storici, studiosi, dirigenti federali, psicologi, giornalisti e chiunque abbia competenze ritenute di interesse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 2 – Ordinamento della didattica.

1. L'Accademia provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza.
2. L'Accademia rilascia i diplomi Accademici ed altri titoli di formazione e studio anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 3 – Sede e natura dell'Accademia

1. L'Accademia è una struttura interna della FIDASC – Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia - con sede legale ed operativa in Viale Tiziano n. 70 00196 Roma.

Art. 4 – Elenco e funzione degli organi

1. Gli organi di governo dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei

risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle normative federali attinenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Sono organi di governo dell'Accademia:

- a) Il Presidente
- b) Il Componenti il Consiglio Federale della FIDASC
- c) Il Comitato Tecnico Scientifico dell'Accademia

Art. 5 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Accademia è il Presidente della FIDASC
2. Il Presidente promuove l'immagine e la diffusione dell'Accademia a livello nazionale ed internazionale.
3. Svolge le funzioni di rappresentante onorario dell'Accademia nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere.
4. Individua coloro che potranno operare all'interno dell'Accademia e/o in qualità di componenti il Comitato Tecnico-scientifico, proponendone la nomina al Consiglio federale della FIDASC.

Art. 6 – Il Consiglio Federale della FIDASC

1. Il Consiglio Federale della FIDASC definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Accademia, stabilendone gli obiettivi ed i programmi.
2. Propone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto.
3. Nomina coloro che potranno operare all'interno dell'Accademia e/o in qualità di componenti il Comitato Tecnico-scientifico.

Art. 7 - Il Comitato tecnico-scientifico dell'Accademia

1. I membri del Comitato tecnico-scientifico dell'Accademia sono nominati dal Consiglio Federale della Federazione. Possono farne parte i soggetti di cui all'art 1.3, oltre a rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di strutture allo stesso annesse o dallo stesso riconosciute, con specifiche competenze riconducibili ai fini istituzionali dell'Accademia.

2. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Accademia è organo di indirizzo delle attività di formazione e di ricerca.

Nello specifico ha competenze:

- a) in merito alla individuazione della programmazione dell'attività dell'Accademia che verrà proposta al Consiglio Federale della Federazione;
- b) in merito alla individuazione dei programmi, dei contenuti specifici e della durata dei corsi di formazione;
- c) in merito alla definizione delle prove di esame conclusive dei corsi;
- d) in merito alla valutazione di accordi e di intese con soggetti esterni all'Accademia.

Art. 8 – Il Nucleo di valutazione

1. L'Accademia può adottare un sistema di valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca svolte da un organo collegiale denominato "Nucleo di Valutazione".
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale.

Art. 9 – Pubblicità delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività dell'Accademia debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale della FIDASC.
2. Lo Statuto, i Regolamenti, il Calendario dei corsi ed il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali dell'Accademia, devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative ed alle deliberazioni della FIDASC attinenti o riconducibili all'Accademia.

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 luglio 2019